



ORDINANZA N. 10 DEL 30/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA AL TRANSITO DEL "SENTIERO DEI GESSAROLI" (via gessi) - integrazione ordinanza n. 8 del 27/6/2022

IL SINDACO

Premesso che:

- nei pressi dei civici 65 e 65/1 di via Gessi vi è stato un distacco di alcune porzioni di collina che ha causato danni a cose e la chiusura di un porzione del sentiero;
- sul sentiero è presente del materiale instabile determinato dal crollo, che potrebbe scivolare a valle e pertanto si è proceduto alla chiusura al transito del sentiero in oggetto con ordinanza nr. 8 del 27/6/2022;

Stante la necessità di provvedere alle attività del caso connesse ai seguiti dell'episodio franoso del 26 giugno 2022 in località Gessi, Stradello dei Gessaroli e via Gessi 65, tra i quali: analisi ed inquadramento del fenomeno, studio di soluzioni tecniche, verifiche dello stato dei luoghi, interventi di messa in sicurezza e ripristino;

Tenuto conto che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

CONFERMA

il divieto di accesso a chiunque nell'area sita in località Gessi, Stradello dei Gessaroli e via Gessi 65 come previsto dalla ordinanza in premessa richiamate;

STABILISCE/DISPONE

che:

- l'accesso all'interno dell'area predetta è consentito unicamente a personale all'uopo incaricato dei Vigili del Fuoco, degli Organi di Polizia, dei Tecnici Comunali e dell'Unione Valli Reno Lavino Samoggia, al personale della Regione Emilia Romagna, al personale di Protezione Civile, al Sindaco e al Vice Sindaco di Zola Predosa.
- Sono altresì autorizzati all'accesso tecnici e personale di università, aziende e liberi professionisti incaricati dal Comune, dalla Regione Emilia Romagna ovvero da terzi interessati, previo comunicazione al Comune.
- I maggiorenti residenti al civico 65 di via Gessi potranno accedere alla propria abitazione, per effettiva necessità, solo accompagnati dai VVF previo accordo con gli stessi .
- Coloro che accedono all'area lo possono fare esclusivamente per le motivazioni in premessa richiamate; consapevoli dei pericoli ivi presenti, devono adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza dagli stessi individuate, secondo propria competenza professionale e organizzazione aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

INFORMA

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Dott. Roberto Costa responsabile dell'Area Gestione del Territorio;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

INFORMA INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione ed osservanza del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Zola Predosa;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul

territorio, per la più ampia diffusione possibile;

c) sia comunicata:

- al servizio lavori pubblici e mobilità;
- al servizio Ambiente;
- al Corpo di Polizia Locale;

d) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco

IL SINDACO

DALL'OMO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)